Caso n.3 Mustard- gruppo Sateriale

* Distinzione tra reati di danno e reati di pericolo (concreto e astratto), reati commissivi e reati omissivi:

La risposta ai quesiti sottoposti deve essere preceduta da una indispensabile premessa in ordine alle forme di manifestazione del reato. Infatti, prendendo in considerazione la modalità di realizzazione del fatto, si distingue tra reati commissivi e reati omissivi; se, invece, si ha riguardo del tipo di offesa arrecata al bene giuridico protetto, si dovrà distinguere tra reati di danno e reati di pericolo. Si tratta, va precisato, di due classificazioni alternative; perciò potranno esservi reati commissivi di danno e reati commissivi di pericolo, così come reati omissivi di danno e reati omissivi di pericolo.

* Distinzione tra reati omissivi propri e impropri (o commissivi mediante omissione): i primi, tipizzati direttamente dal legislatore, sanzionano il mancato compimento di un’azione giuridicamente doverosa, mentre i secondi, non tipizzati dal legislatore, nascono dalla combinazione di due norme: la fattispecie commissiva di evento (norma di parte speciale) e la clausola (parte generale) contenuta all’articolo 40, comma 2 c.p.
* Inquadramento delle due figure di reato contemplate nel caso in esame all’interno delle categorie di cui sopra:

**A) Reato di incendio:**

* Cass. Pen. N. 2805/1989; Cass. Pen. N. 14263/2017 differenza tra fuoco e incendio.
* Muovendo dal reato di incendio (ex art. 423 c.p.), occorre distinguere l’ipotesi di cui al comma 1 da quella contemplata al secondo comma. Il primo comma (incendio di cosa altrui) contempla un reato, *prima facie*, di pericolo astratto, mentre il secondo comma (incendio di cosa propria) disciplina un reato di pericolo concreto, in quanto al giudice è demandato l’accertamento, in concreto, che dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità. In realtà, accedendo all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui per incendio si intende un fuoco di notevoli dimensioni, capacità diffusiva e difficoltà di spegnimento, allora si potrebbe giungere alla conclusione per cui il primo comma contemplerebbe un reato di pericolo solo apparentemente astratto. Infatti, considerato in questa accezione, il termine incendio assumerebbe una pregnanza tale da imporre al giudice di accertare, in concreto, che l’incendio sia di dimensioni tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Nella fattispecie considerata, le espressioni “proporzioni preoccupanti” e “avvicinandosi pericolosamente alle auto in sosta”, sembrerebbero suggerire la sussistenza degli estremi del reato di incendio. Tuttavia, dal momento che il propagarsi dell’incendio deriva da una condotta imprudente, è da escludersi l’incriminazione per incendio doloso, ex art. 423 c.p., quanto piuttosto il colonnello risponderà del reato di delitto colposo ai sensi dell’articolo 449 c.p.

Trattandosi di un reato di pericolo apparentemente astratto, sarà richiesto al giudice di valutare l’entità, nonché le circostanze e le modalità con cui l’incendio si è propagato, al fine di stabilire se, nel caso concreto, l’incendio abbia creato un pericolo per l’incolumità pubblica.

Infine, se le fiamme hanno cagionato un danno alle vetture in sosta e agli indumenti dei partecipanti al barbecue, egli sarà chiamato anche a risarcire il danno ai proprietari ex 2043 c.c.

 **B) Omissione di soccorso:**

Quanto all’omissione di soccorso, si tratta, di un reato omissivo proprio, posto che è direttamente tipizzato dal legislatore. Potrebbe essere considerato un reato di pericolo astratto. Infatti, la lettera dell’articolo 593 c.p., collocato all’interno del capo I del titolo XII (che tutela la vita e l’incolumità individuale), prescinde dal concreto verificarsi della morte o lesioni del soggetto. In altri termini, il reato potrà dirsi consumato non appena il soggetto attivo, imbattendosi nella situazione tipizzata dal legislatore, ometta di dare avviso all’autorità, senza che a ciò rilevi l’esistenza di un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale. Anche in questo caso, sarebbero ravvisabili gli estremi per una responsabilità ex art 593, secondo comma. In particolare, la fattispecie concreta sembrerebbe ascrivibile all’espressione persona altrimenti in pericolo, contenuta all’art 593, co 2. In presenza di tale situazione, si pongono due modalità alternative di adempimento: prestare assistenza ovvero dare immediato avviso all’Autorità. Ad escludere una eventuale responsabilità non soccorre neppure il fatto che l’agente abbia intravisto altre macchine dietro di lui, in quanto l’interpretazione prevalente sancisce l’irrilevanza di una eventuale assistenza prestata da altri.